



DETERMINA
N. 515 /24 DEL 23 .07.2024

1

OGGETTO: Accettazione preventivo polizza fideiussoria per locazione area Feo Coniglio.

CIG B2929C2A0C

IL DIRETTORE GENERALE FF

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista la proposta di determina del collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: **"Accettazione preventivo polizza fideiussoria per locazione area Feo Coniglio."**

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Determina di

- 1) Approvare l'allegata proposta di determina del collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente oggetto: **"Accettazione preventivo polizza fideiussoria per locazione area Feo Coniglio."**

F.TO

IL DIRETTORE GENERALE FF

DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Accettazione preventivo polizza fideiussoria per locazione area Feo Coniglio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

Che con Determina n. 438 del 03.07.2024 si è preso atto della sottoscrizione del contratto di locazione tra ASM e la R.E.M.E. srl per un'area in contrada Feo Coniglio a Taormina - Trappitello per il parcheggio e il ricovero dei veicoli adibiti alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Che tra le condizioni contrattuali la R.E.M.E. srl impone ad ASM la sottoscrizione, entro il 31.07.2024, di una polizza fideiussoria per l'importo di € 42.000,00 a garanzia di copertura di 12 canoni di locazione.

Che per la stipula della citata polizza è stata interpellata la Consulbrokers spa che attualmente gestisce le polizze assicurative per conto di ASM.

Che la Consulbrokers spa, effettuata l'indagine di mercato, ha presentato la proposta della Commerfidi Soc. Coop. che si allega, per l'importo di € 3.000,00.

Considerato che è indispensabile procedere alla sottoscrizione della citata proposta di polizza, pena l'applicazione di una penale, come previsto dal contratto di locazione tra ASM e R.E.M.E. srl.

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale di**



- 1) Accettare la proposta di polizza fideiussoria della Commerfidi Soc. Coop. tramite la Consulbrokers spa per l'importo di € 3.000,00.
- 2) Autorizzare gli uffici contabili all'emissione di un mandato di pagamento di € 3.000,00 in favore di Consulbrokers S.p.A. per la polizza in oggetto.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



Il collaboratore d'ufficio

Dott. Marco D'Arrigo

PROPOSTA N° P0407240173834

Tale documento viene rilasciato a scopo esclusivamente illustrativo delle condizioni commerciali. In ogni caso la bozza non vincola COMMERFIDI all'emissione.

A.S.M. TAORMINA

Socio Contraente

PALAZZO COMUNALE, TAORMINA 98039 ME

01982940833

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

R.E.M.E. SRL

Beneficiario di questa obbligazione

VIA EX NAZIONALE CHIACHITTA 147, TAORMINA 98039 ME

03373050834

Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio

Codice Fiscale o P.IVA

OGGETTO :

A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO COME DA CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO TRA LE PARTI.

"Clausola a prima richiesta" Il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e fatti salvi tutti gli altri obblighi di legge la presente sarà operante a semplice richiesta scritta dal beneficiario.

Le parti dichiarano, pena la decadenza, che alla data di emissione non vi sono inadempienze.

COMMERFIDI SOC. COOP. - Sede Legale in VIA PASUBIO 36, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 63074 (AP) - iscritta al numero 107 dell'elenco OCM ex art. 155 Banca di Italia, Società in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs 385/1993 Testo unico Bancario e D. Lgs. 169/2012 di riforma dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 - P.IVA 01014780447. PEC: commerfidifiaruba@pec.it. COMMERFIDI SOC. COOP. si costituisce garante nell'interesse del contraente che accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi tenuto solidalmente per le obbligazioni derivanti dal presente contratto a norma degli art. 1936 e segg. Cod.Civ. :

IMPORTO MASSIMO GARANTITO :

€ 42.000,00 (Euro: quarantaduemila /00)

DURATA :

DAL 01/07/2024 AL 01/07/2030 rinnovabile alla scadenza

Il presente atto è assistito dalla coobbligazione di :

Liquidazione del corrispettivo	Corrispettivo	Diritti Emissione	Autentica	Totale	Tipo di corrispettivo	TAEG
	2.750,00 €	250,00 €	0,00 €	3.000,00 €	Unico Anticipato	1,09%

Emessa in tre esemplari ad un solo effetto in San benedetto del Tronto (AP) il 04/07/2024

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

COMMERFIDI SOC. COOP.
Il Presidente del C.d.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. I sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e quindi di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli e di cui alle condizioni generali del presente atto di garanzia.

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

COMMERFIDI SOC. COOP.
Il Presidente del C.d.A.

Il Presente Atto è compreso nella Operazioni esente a norma dell'art. 10, 1 C.D.P.R. 633/72 e costituisce documento informatico valido e rilevante ai sensi e per gli effetti di Legge ex art. 20 D.lgs 82/05. Per verificarne la validità, digitare il numero nell'apposito campo sulla piattaforma www.Commerfidi.eu/check.aspx ed il Codice : 3834JDvlgY

COMMERFIDI SOC. COOP.

Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) VIA PASUBIO 36 CAP 63074 Iscritta al n. 107 dell'Elenco OCM ex art. 155 Banca di Italia C.F.01014780447
Pec:commerfidifiaruba@pec.it -Sito: www.Commerfidi.com - E-mail: info@commerfidi.eu

CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE ALLA PROPOSTA N° P0407240173834

Art. 1 - Definizione delle parti Ai fini del presente atto si definisce: **COMMERFIDI SOC. COOP.** (di seguito Società Garante) l'ente che emette il presente atto; **Associato Contraente** (di seguito Contraente) l'obligato principale; **Beneficiario** (di seguito Beneficiario) la parte ricevente, il beneficiario della garanzia; **Terzo garante** **Coobligato** o **Terzi Garanti** **Coobligati** (d'ora in poi **Coobligato** a **Coobligati**) terzi che si coobligano con il Contraente per gli impegni di firma assunti nei confronti del Beneficiario e della Società Garante, in base all'atto sottoscritto di cui all'Art.6, garantito con il presente atto.

Art.2 - Efficacia della garanzia Il presente atto si applica esclusivamente per le inadempienze contrattuali del Contraente verso il Beneficiario verificatesi nel corso della sua durata e validità. Sono esclusi dalla copertura della garanzia le penali contrattuali e i debiti di valuta. La garanzia perde la sua efficacia al termine della durata contrattuale stabilita, anche se in possesso del suo come Beneficiario ma la copia direzione non sia restituita alla Società Garante nei modi e nei termini stabiliti di seguito. La validità ed efficacia della fideiussione è, comunque, in ogni caso limitato fino al termine indicato nell'atto e ciò anche nel caso in cui la scadenza dell'obbligazione principale risulti antecedente alla data del termine indicata dalla stessa garanzia. La garanzia prestata con il presente atto non spiega alcun effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti e s'intende rescissa espressamente, se non è regolarmente quietanzata a seguito del pagamento del corrispettivo da costituirsi direttamente alla Società Garante con assegno bancario, assegno circolare o bonifico bancario su c/c indicato dalla Società Garante. Sono elementi d'inefficacia per il perfezionamento dell'atto i mancati versamenti della quota associativa e la mancata sottoscrizione della domanda di adesione preventiva al presente servizio accessorio di garanzia riservato ai soli soci della Società Garante.

Art. 3 - Obblighi del Beneficiario Il Beneficiario, pena la decadenza della presente garanzia, dovrà tempestivamente avvisare la Società Garante, mediante raccomandata A.R. di ogni inadempienza, ritardo o inosservanza o anche di qualsiasi evento di cui sia a conoscenza che sia indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Contraente e quindi di ogni fatto che possa riguardare la garanzia prestata e ciò comunque entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto stesso. Tale termine è essenziale e perentorio. La Società Garante ha la facoltà, ove ritenuto, di indicare al Beneficiario eventuali iniziative da svolgere, anche in sede Giudiziaria nei confronti del Contraente ed eventuali Coobligati. La garanzia prestata con il presente atto sarà, comunque, operante solo dopo la completa escussione del Contraente da parte del Beneficiario. Il Beneficiario s'impegna a non stipulare alcun accordo transattivo con il Contraente senza il preventivo consenso scritto della Società Garante e in caso di violazione di tale divieto, la presente garanzia dovrà ritenersi inefficace e decaduta nel beneficio e il Beneficiario sarà tenuto a restituire tutte le somme eventualmente ricevute fino ad ora dalla stessa. Il Beneficiario, pena la decadenza della presente garanzia, dichiara di aver accertato che il Contraente possiede le piene capacità professionali, economiche e morali per adempiere le obbligazioni che sono Oggetto dell'atto stesso.

Art. 4 - Forme delle comunicazioni alla Società Garante Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società Garante, dipendenti dal presente atto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata a.r. alla sede della Società Garante, risultante dal frontespizio dell'atto stesso.

Art. 5 - Calcolo del corrispettivo Supplementi di corrispettivo. Il corrispettivo per il periodo di durata previsto in atto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società Garante. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti documenti di cui al successivo Art.5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di corrispettivo. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura indicata nella voce: liquidazione del corrispettivo.

Art. 6 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, deve consegnare alla Società Garante l'originale dell'atto restituito dal Beneficiario garantito, oppure una dichiarazione rilasciata sempre dal Beneficiario garantito che liberi la Società da ogni responsabilità riguardo alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art.3, detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

Art. 7 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo Il Premio per il periodo di durata previsto in atto è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione alla Società Garante tramite assegno circolare non trasferibile e/o bonifico bancario intestato alla Società Garante, pena la decadenza dell'atto. In caso di mancato pagamento del premio, la garanzia è in ogni caso invalida e il Contraente terrà indenne la Società Garante di tutte le spese sostenute per l'istruttoria della pratica e per la gestione della stessa, nonché per le rivalsi di chiunque per l'invalidità della garanzia.

Art. 8 - Sottoscrizione dell'atto L'atto stipulato tra Contraente e il Beneficiario, oggetto della presente garanzia, ed eventuali atti di coobbligazione, deve essere sottoscritto in originale dalle parti in tutti i fogli componenti l'atto stesso, per gli effetti dell'Art.1938 e seg. del C.C. allegato al presente atto per formare parte integrante, inscindibile e sostanziale. E' Onere del Beneficiario e del Contraente verificare la validità dell'atto fideiussorio e la legittima adesione degli eventuali coobligati. Ogni rilievo operato dal Beneficiario deve essere comunicato alla Società Garante nei modi previsti dall'Art. 3 del presente atto.

Art.9 - Obblighi del Locatore Ai verificarsi di ogni inadempienza, ritardo od inosservanza del Conduttore, il Locatore, pena la decadenza della garanzia, dovrà, entro il termine essenziale di sette giorni dall'avvenuta conoscenza, dare avviso alla Società Garante mediante lettera raccomandata. Parimenti, negli stessi termini e modalità, a pena di decadenza della garanzia, dovrà dare avviso alla Società Garante di ogni elemento a sua conoscenza che possa essere indice di diminuita capacità patrimoniale o solvibilità del Conduttore. In tutti questi casi il Locatore si impegna a seguire le istruzioni impartitegli dalla Società Garante per le iniziative, anche giudiziarie, da assumere. Il Locatore si impegna a non stipulare accordi o transazioni di sorta con il Conduttore senza l'esplicito e preventivo accordo della Società Garante, pena la decadenza della presente garanzia e la restituzione di quanto eventualmente pagato dalla Società Garante. Il Locatore dovrà trattenere il deposito cauzionale versato dal Conduttore che potrà essere imputato a canoni non pagati e che resterà a disposizione della Società Garante.

Art.10 - Sinistro e risarcimento In caso di mancato pagamento del canone e/o di un mancato risarcimento di danni da parte del Conduttore, entro i termini contrattualmente previsti, al fine di ottenere il risarcimento dalla Società Garante, il Locatore dovrà: Comunicare, entro sette giorni dall'inadempimento, alla Società Garante, a mezzo lettera raccomandata, l'inadempimento stesso allegando copia dell'atto di locazione regolarmente registrato; Ottenere, dal competente Organo Giudiziale, titolo definitivo esecutivo, in danno del Conduttore, per la rescissione coattiva del credito scaduto; Provvedere al pignoramento dei beni del Conduttore presenti presso l'immobile locato e degli ulteriori beni e diritti che la Società Garante dovesse indicare; Provvedere alla alienazione forzata dei beni e diritti pignorati; Provvedere, entro quindici giorni dall'inadempimento, ad agire giudizialmente per ottenere la risoluzione dell'atto di locazione per morosità; Il mancato risarcimento del danno da parte del Conduttore (Garanzia del Deposito Cauzionale) oltre a prevedere l'espletamento delle azioni prima specificate, dovrà darli luogo, al momento del rilascio dell'immobile, al verbale di determinazione e consistenza del danno sottoscritto fra le parti del presente atto. Al termine delle procedure sopra descritte, il Locatore dovrà comunicare alla Società Garante l'ammontare del proprio credito non soddisfatto, allegando documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti precedenti l'insoluto. La Società Garante provvederà a rimborsare le somme dovute entro trenta giorni.

Art. 11 - Diritto di Surroga, rivalsa e restituzione somme In dipendenza della presente garanzia la Società Garante sarà surrogata in ogni diritto e azione del Beneficiario nei confronti del Contraente e dei suoi eventuali coobligati o aventi causa, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte o che dovrà corrispondere a titolo di capitale, interessi e spese. In caso di escussione della presente garanzia da parte del beneficiario e ancor prima di aver fatto i pagamenti, la Società Garante potrà agire contro il Contraente e gli eventuali coobligati o aventi causa perché le procurino la liberazione, in altre parole le prestino le necessarie e idonee garanzie per un efficace esperimento dell'azione di rivalsa. In mancanza di ciò il Contraente e i coobligati o aventi causa, solidalmente tra di loro, senza eccezione alcuna, a prima e semplice richiesta, si obbligano a eseguire il pagamento degli importi richiesti da parte del Beneficiario a titolo di capitale, spese e interessi direttamente alla Società Garante entro e non oltre 15 (quindici) gg dal ricevimento della formale richiesta inviata con raccomandata A.R. e, comunque, il Contraente e i suoi eventuali coobligati o aventi causa si obbligano a prestare garanzia ipotecaria e comunque reali a favore della Società Garante su beni anche di terzi per un valore almeno equivalente alla garanzia prestata, qualora la Società Garante abbia ricevuto l'avviso d'inadempienza da parte del Beneficiario, di cui all'Art.10, oppure nel caso che il Contraente o coobligati risultano aver subito protesti, pignoramenti o sequestri, o quando fatto tra il Beneficiario e il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo. In caso di restituzione delle somme in unica soluzione e/o in modo dilazionato da parte del Contraente, coobligato o avente causa, sarà applicato dalla costituzione in mora un tasso d'interesse parametrico ai tassi di mora indicati dal D.lgs. n. 231/2002 "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23/10/2002" tempo per tempo vigente. Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Società Garante a sua semplice richiesta, anche in relazione alla fase esecutiva concorsuale e penale, tutta la documentazione e ogni informazione richiesta e utile per iniziare o proseguire l'azione di rivalsa e consentire la formale cessione di ogni diritto e azione funzionalmente collegata alla garanzia prestata.

Art. 12 - Richieste di proroga La presente garanzia cessa alla data di scadenza concordata e indicata nel frontespizio. Tuttavia la stessa può, a insindacabile facoltà della Società Garante, essere prorogata su richiesta scritta di una delle parti (Contraente o Beneficiario) che dovrà pervenire alla Società Garante a mezzo raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima della scadenza e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione dell'altra parte. La richiesta di proroga dovrà indicare i motivi e la durata della stessa. E' facoltà della Società Garante rifiutare la proroga o richiedere al Contraente ulteriori garanzie per la concessione della proroga. In caso di mancata richiesta di proroga e/o di mancata concessione della stessa, la Società Garante rimane definitivamente liberata dall'obbligazione assunta con la presente garanzia.

Art. 13 - Esonero responsabilità e varie Il Contraente dichiara di aver controllato che il presente atto è stato emesso in conformità a tutte le indicazioni e modalità da esso richiesto, sollevando pertanto la Società Garante da ogni eventuale responsabilità al riguardo. In caso di controversie, inerenti all'interpretazione di norme riportate su eventuali allegati o nel frontespizio quali: condizioni aggiuntive o integrative, le presenti condizioni prevalevano su dette norme. La Società Garante in luogo al pagamento delle eventuali perdite potrà, a suo insindacabile giudizio, sostituirsi al Contraente nell'esecuzione delle obbligazioni garantite. Il Beneficiario garantito, qualora intenda avvalersi del presente atto, aderisce comunque integralmente e incondizionatamente alle presenti condizioni generali e l'utilizzo dello stesso atto non comporta comunque l'accettazione.

Art.14 - Rivalsa delle spese di recupero Gli oneri di qualsiasi natura che la Società Garante dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente atto sono a carico del Contraente.

Art.15 - Imposte e tasse Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al corrispettivo, agli accessori, all'atto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Foro Competente Per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente atto, il Contraente, il Beneficiario e i coobligati nei confronti della Società Garante di eleggere la competenza esclusiva e inderogabile del foro della Società Garante.

COMMERFIDI SOC. COOP.
cooperativa di garanzia

San benedetto del Tronto (AP) Il 04/07/2024

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

COMMERFIDI SOC. COOP.
Il Presidente del C.d.A.

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Fideiussione: Art.1 - Definizione delle parti, Art.2 Efficacia della garanzia, Art.3 - Obblighi del Beneficiario, Art.4 - Forme delle comunicazioni alla Società Garante, Art.5 - Calcolo del corrispettivo, Art.6 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, Art.7 - Liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento dei supplementi di corrispettivo, Art.8 - Sottoscrizione del contratto, Art.9 - Obblighi del Locatore, Art.10 - Sinistro e risarcimento, Art.11 - Diritto di Surroga, rivalsa e restituzione somme, Art.12 - Richieste di proroga, Art.13 - Esonero responsabilità e varie, 16 - Foro Competente

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

COMMERFIDI SOC. COOP.
Il Presidente del C.d.A.